



Tribunale Ordinario di Torino

OGGETTO: Legge 183/2011, art. 15 – Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

Prot. N. 20/I

Torino, 18 gennaio 2012

Ai Responsabili delle Cancellerie e Uffici
Sede Centrale - Sezioni Distaccate e Gdp

Ad integrazione della circolare n. del 5.1.2012, relativa a quanto in oggetto, **si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 non sono idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti nell'ambito nel processo.**

Già prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 445/00, la **circolare 20 dicembre 1988, n.2677 del Ministro per la Funzione Pubblica**, aveva specificato, con riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, che **"tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali"**.

Tale interpretazione è conforme alla ratio della norma che vuole limitare il campo di operatività dell'autocertificazione ai rapporti fra cittadini e autorità amministrativa ed è stata ripetutamente ribadita dalla Corte di Cassazione che ha affermato che **"tali dichiarazioni hanno attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario può essere loro riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c."** (Cass. SS.UU. 5167/03; e, tra le altre: Cass. 18856/2004, Cass. 10191/2010).


Espliciti limiti all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive sono, inoltre, previsti dall'art. 49 del D.P.R. 445/00 secondo cui **"i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore"**.

Non paiono sussistere, invece, ostacoli all'utilizzo degli strumenti di semplificazione nell'ambito delle attività di natura sostanzialmente amministrativa ancorché connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale (ad esempio, l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

del Tribunale) o nell'ambito delle attività non giurisdizionali poste in essere dal Cancelliere, con finalità non integrative dell'attività del giudice (ad esempio, atti notori, rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio d'inventario delle stesse).

Si precisa infine che le **attestazioni per i testimoni** che si sono presentati in udienza devono essere rilasciate con la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il Coordinatore del Settore Civile
dott. Andrea Porceddu



Visto
Il Presidente del Tribunale
dott. Luciano Panzani

